



Convenzione di programma (contratto di diritto pubblico)

tra la

Confederazione Svizzera

rappresentata dal

Dipartimento federale dell'economia (DFE)

Palazzo federale Est, 3003 Berna

e la

Repubblica e Cantone Ticino

rappresentato dal

Dipartimento delle finanze e dell'economia

Residenza governativa
6500 Bellinzona

**sulla promozione del programma cantonale d'attuazione
della politica regionale 2012-2015**

1. Preambolo

La presente convenzione di programma costituisce la base contrattuale per la collaborazione tra la Confederazione e la Repubblica e Cantone Ticino in previsione di una partecipazione finanziaria della Confederazione al programma cantonale d'attuazione della politica regionale 2012-2015 (allegato 1). La convenzione tiene conto dei principi della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni.

2. Basi legali

Le basi del presente contratto sono in particolare

per la Confederazione:

- legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale, di seguito abbreviata con LPR (RS **901.0**);
- messaggio del 16 novembre 2005 concernente la Nuova politica regionale (NPR) (FF **2006 221**);
- decreto federale del 26 settembre 2007 che definisce il programma pluriennale della Confederazione 2008-2015 concernente l'attuazione della Nuova politica regionale (NPR), di seguito abbreviato con PP NPR 2008-15 (FF **2007 6805**);
- messaggio del 28 febbraio 2007 relativo al programma pluriennale della Confederazione 2008-2015 concernente l'attuazione della Nuova politica regionale (NPR) e il suo finanziamento (FF **2007 2235**);
- decreto federale del 26 settembre 2007 concernente ulteriori conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale (FF **2007 6807**);
- ordinanza del 28 novembre 2007 sulla politica regionale (RS **901.021**), di seguito abbreviata con OPR;
- legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità; legge sui sussidi (RS **616.1**);

per il Cantone:

- Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale (LaLPR) del 22 giugno 2009
- Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale del 20 aprile 2010

- Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994

3. Parti contraenti

Il presente contratto viene concluso, conformemente agli articoli 11 e 16 della legge federale sulla politica regionale, tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dal Dipartimento federale dell'economia (DFE), e la Repubblica e Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia.

4. Perimetro contrattuale

La zona geografica a cui si riferisce la presente convenzione comprende tutto il territorio del Cantone Ticino tenendo conto dell'articolo 4 capoverso 2 lettera b LPR e dell'articolo 1 OPR.

Il perimetro contrattuale è inoltre oggetto di controlling e di valutazione per l'attuazione.

5. Durata del contratto

Il presente contratto entra in vigore al momento della firma da parte delle parti contraenti, ma al più presto il 1° gennaio 2012, e dura fino al 31 dicembre 2015, salvo che gli effetti delle singole disposizioni non vincolino le stesse oltre tale periodo. Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto per la fine dell'anno a condizione che rispettino un termine di sei mesi.

Per il programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG IV A Italia-Svizzera e il programma interregionale INTERREG IV C le condizioni di partecipazione e gli importi finanziari sono stabiliti dalla presente convenzione di programma e i suoi allegati 1 e 2. Il Canton Ticino e la Confederazione convengono di discutere nel 2013 le modalità e i contributi finanziari per un'eventuale partecipazione al programma INTERREG V, sulla base della valutazione della partecipazione svizzera al programma INTERREG. La presente convenzione di programma tra la Confederazione e il Cantone Ticino sarà modificata nel 2013 per fissare gli importi per il 2014-2015. I cambiamenti saranno effettuati conformemente al punto 14.1.

6. Oggetto del contratto

6.1 Obiettivo generale del contratto

Le misure della politica regionale e di conseguenza anche il presente contratto hanno lo scopo di fornire un contributo al rafforzamento della competitività di singole regioni e di aumentarne la creazione di valore aggiunto, contribuendo in tal modo a creare e a mantenere posti di lavoro nelle diverse regioni.

6.2 Obiettivi del contratto

Basandosi sul programma cantonale d'attuazione, le parti contraenti concordano i seguenti obiettivi principali:

1. Aumento della capacità innovativa e della concorrenzialità delle PMI orientate all'esportazione tramite il sostegno a settori prioritari, il trasferimento del sapere e il sostegno ad iniziative trasversali a favore delle PMI;
2. Riposizionamento e rafforzamento del turismo cantonale tramite la stimolazione della qualità e dell'innovazione, il perfezionamento delle strutture e la valorizzazione d'itinerari turistici.

Il Cantone Ticino persegue inoltre i seguenti tre obiettivi, che fungono da supporto ai due obiettivi principali:

3. Aumento della conoscenza, formazione e monitoraggio delle politiche di sviluppo economico;
4. Collaborazioni intercantonali e transfrontaliere;
5. Supporto alla Governance.

I campi d'attività, le tappe fondamentali e gli indicatori del raggiungimento degli obiettivi sono definiti nell'allegato 2a. Alcuni obiettivi verranno perseguiti con contributi federali e cantonali, altri obiettivi, chiaramente identificati nell'allegato 2a, verranno perseguiti esclusivamente con contributi cantonali.

Le parti contraenti si impegnano a realizzare gli obiettivi concordati in modo efficiente, tempestivo e appropriato e a garantire durevolmente le rispettive prestazioni.

Ulteriori iniziative in favore delle zone a basso potenziale saranno definite in una convenzione separata.

7. Basi del finanziamento

7.1 Finanziamento comune del programma d'attuazione

Conformemente all'articolo 16 capoverso 2 LPR, i Cantoni sono tenuti a partecipare finanziariamente alla realizzazione dei loro programmi d'attuazione con un contributo pari a quello della Confederazione. Il contributo viene calcolato a livello di programma. Per la promozione di cui all'articolo 7 (Mutui per progetti infrastrutturali) il Cantone deve partecipare almeno in parte uguale a livello di progetto. I costi residui devono essere coperti da terzi o con risorse proprie.

7.2 Fondo per lo sviluppo regionale

Le prestazioni fornite dalla Confederazione provengono dal Fondo per lo sviluppo regionale. Se le Camere federali dovessero decidere eventuali tagli a ulteriori conferimenti a questo Fondo, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) si riserva la facoltà di rinviare il versamento. Se quest'ultimo non potesse essere effettuato entro il termine previsto dal contratto, occorre seguire la procedura indicata al punto 11.2.

Conformemente all'articolo 21 LPR il valore del Fondo va mantenuto a lungo termine. Il Cantone sostiene la Confederazione nel conseguire questo obiettivo promuovendo i progetti in modo selettivo e secondo priorità chiaramente definite nonché fissando, per la concessione di mutui, il termine di rimborso e il pagamento degli interessi secondo la capacità economica del richiedente. I proventi degli interessi vengono ripartiti in parti uguali tra il Cantone e la Confederazione.

7.3 Contributo globale della Confederazione

Gli importi che la Confederazione deve versare al Cantone in base al presente contratto vanno considerati quali importi massimi. Nel periodo di validità del contratto, la Confederazione non versa ulteriori contributi per le prestazioni concordate.

7.4 Direttive in caso di spese supplementari o di spese inferiori al previsto

Eventuali costi supplementari sono a carico del Cantone e non vengono cofinanziati dalla Confederazione. Se gli obiettivi del contratto sono soddisfatti dal Cantone in modo comprovabile, alla fine del periodo d'attuazione del programma le parti contraenti negoziano l'impiego di eventuali fondi non completamente utilizzati.

8. Modalità di versamento

8.1 Versamenti rateali

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi concordati di cui al punto 6.2, la Confederazione si impegna a versare al massimo i contributi globali elencati nella pianificazione finanziaria (allegato 2b) per le prestazioni e le misure definite nell'allegato 2a.

La prima rata della Confederazione sarà versata entro sei settimane dalla firma del contratto, ma al più presto a metà febbraio 2012.

A partire dal secondo anno il Cantone sottopone alla Confederazione, in concomitanza con la consegna del rapporto annuale sull'anno precedente (cfr. punto 10.4.1), una richiesta degli attuali contributi annuali. In tali contributi annuali viene anche compensato un eventuale saldo, positivo o negativo, tra i fondi federali impiegati e i contributi ricevuti in anticipo per questo periodo. In ogni caso il versamento è subordinato alla presentazione tempestiva e alla completezza dei rapporti annuali.

Il versamento dell'ultima rata nel 2015 viene effettuato in due tranche. Per la prima tranche del 50% il Cantone presenta la relativa domanda insieme al rapporto finale. Il versamento della seconda tranche viene richiesto dal Cantone con la consegna del rapporto finale aggiornato conformemente al punto 10.4.2.

8.2 Condizioni di versamento e ritardi nel pagamento da parte della Confederazione e del Cantone

La Confederazione e il Cantone versano i contributi a condizione che siano disponibili i mezzi finanziari e non si verifichino cambiamenti nel diritto federale o cantonale. In caso di un eventuale ritardo nel pagamento, gli importi pendenti vengono versati in un momento successivo. Se ciò non fosse più possibile entro il termine previsto dal contratto, occorre seguire la procedura indicata al punto 11.2.

9. Gestione amministrativa

Conformemente all'OPR, il Cantone si assume la gestione amministrativa, giuridica e contabile di tutti gli aiuti finanziari e dei mutui che ha approvato. Esso adotta i provvedimenti necessari a tale scopo.

In caso di mutui il Cantone rappresenta la Confederazione in tutte le questioni giuridiche, quali l'autorizzazione delle domande di condono di crediti, nelle procedure concordatarie o nelle procedure di fallimento. Esso addebita gli

ammortamenti previsti dal contratto, gli interessi dovuti e le prestazioni in garanzia da fornire in un anno per insolvenza del debitore.

I pagamenti effettuati nell'arco di un anno provenienti da tali crediti e le quote delle perdite subite che, secondo l'articolo 8 capoverso 3 LPR, sono a carico del Cantone (50 % di ogni perdita) vanno accreditati su un conto particolare e devono essere di volta in volta versati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, nel Fondo per lo sviluppo regionale della Confederazione. Gli ammortamenti, le prestazioni in garanzia (terzi e Cantone), i proventi da interessi (interessi e interessi di mora) ed eventuali perdite devono essere contabilizzati separatamente.

10. Obblighi delle parti contraenti

10.1 Collaborazione

Le parti contraenti sono tenute alla collaborazione attiva e alla reciproca informazione. Il Cantone autorizza la Confederazione a consultare tutti i documenti rilevanti per il contratto.

10.2 Comunicazione

Nella loro attività di informazione dell'opinione pubblica, i destinatari devono fare riferimento all'aiuto finanziario della Confederazione.

10.3 Armonizzazione tra le diverse politiche

Il Cantone si impegna ad armonizzare, sia dal punto di vista dei contenuti che da quello finanziario, le decisioni che rientrano nella sua sfera di competenza con le politiche settoriali in questione a livello cantonale e a tenere conto delle rispettive richieste (p. es. politica degli agglomerati, politica del turismo, politica d'innovazione/CTI-TST, protezione della natura e del paesaggio, politica forestale e dell'economia del legno, politica agricola, politica energetica).

Il Cantone dimostra nei confronti della Confederazione il modo in cui prende in considerazione gli obiettivi dello sviluppo sostenibile nell'esecuzione del programma d'attuazione cantonale e nella scelta dei progetti. Si raccomanda al Cantone di prevedere una valutazione della sostenibilità di progetti che presentano conflitti determinanti tra obiettivi economici, ecologici o sociali.

In particolare l'approvazione del programma cantonale d'attuazione della politica regionale non rappresenta un pregiudizio per l'approvazione di progetti importanti

secondo il piano direttore. I progetti che hanno un impatto sul territorio (p. es. infrastrutture) devono essere armonizzati e definiti nel quadro della procedura di pianificazione ordinaria (piano direttore cantonale, piani regolatori comunali).

Inoltre il programma d'attuazione deve essere armonizzato con la strategia cantonale nel settore degli impianti a fune.

Per quanto riguarda le priorità promozionali di importanza secondaria conformemente al PP NPR 2008-15 della Confederazione, occorre esaminare prioritariamente le possibilità di promozione delle politiche settoriali prima di prendere in considerazione gli strumenti della politica regionale (p. es. politica agricola; politica energetica, politica forestale ed eventuali programmi di promozione della catena di creazione di valore aggiunto dell'industria del legno).

10.4 Valutazione delle prestazioni, controlling, reporting, valutazione

Il Cantone è responsabile del controlling e del reporting alla Confederazione (rendiconto annuale sull'attuazione). La Confederazione adempie i compiti previsti dalla legge basandosi sullo standard CHMOS, lo strumento standard per il monitoraggio e il controlling dei progetti NPR. In particolare viene concordato che il Cantone fornisca semestralmente le informazioni sul progetto conformemente a questo standard.

10.4.1 Rapporti annuali

Il Cantone invia alla SECO spontaneamente, al più tardi entro la fine di febbraio dell'anno successivo, un rapporto annuale. Esso contiene almeno un'ampia panoramica sul raggiungimento degli obiettivi (allegato 2a attualizzato), un resoconto finanziario dettagliato comprese le valutazioni effettuate contenendo le informazioni minime secondo lo standard CHMOS richieste dalla Confederazione. Nel successivo colloquio annuale vengono chiariti i punti controversi. La Confederazione e il Cantone approvano il verbale della riunione che è parte integrale del controlling.

La presentazione dei rapporti sul terzo e sul quarto anno previsto dal programma viene effettuata unitamente al rapporto finale.

10.4.2 Rapporto finale

Al più tardi entro il 31 luglio 2015, il Cantone deve presentare un rapporto finale sul periodo d'attuazione del programma 2012-2015. Esso contiene almeno una presentazione del livello di raggiungimento degli obiettivi per l'intera durata del contratto secondo l'allegato 2a, un conteggio finale provvisorio, un aggiornamento della valutazione dal punto di vista dello sviluppo sostenibile del programma d'attuazione conformemente al punto 10.3 nonché una valutazione globale del programma e delle indicazioni ottenute in merito. Il rapporto finale viene aggiornato entro la fine di febbraio del 2016.

Per redigere tale rapporto il Cantone utilizza l'apposita Guida messa a disposizione dalla Confederazione.

10.4.3 Monitoraggio dell'efficienza

In vista della valutazione del programma pluriennale, prescritta dalla legge, la Confederazione e il Cantone concordano un monitoraggio dell'efficienza basandosi su esempi di progetti concreti. Il Cantone fornisce le informazioni necessarie alla misurazione dell'efficienza in base a progetti designati in comune.

10.4.4 Vigilanza finanziaria

La vigilanza finanziaria è disciplinata come segue:

- Il Controllo federale delle finanze (CDF) e il Controllo cantonale delle finanze (CCF) sono autorizzati a verificare sul posto l'esistenza, la completezza e la conformità dei dati forniti dal Cantone.
- Nell'ambito dei loro controlli, il CDF e il CCF hanno accesso ai dati richiesti dalla presente convenzione di programma.
- Le modalità di verifica sono concordate preventivamente tra il CDF e il CCF. Se non fosse possibile procedere in comune, il CDF può effettuare i controlli sul posto anche da solo. Il CCF deve sempre essere invitato alla riunione finale.

Tutte le parti (tra cui il CDF, CCF, il Servizio esaminato, la SECO) ricevono direttamente tutti i rapporti di verifica in relazione alla presente convenzione.

10.4.5 Valutazione di organizzazioni che beneficiano di sussidi d'esercizio in virtù dell'articolo 4 LPR

In vista della fine del periodo d'attuazione del programma, il Cantone predisporrà la verifica della produttività e dell'efficacia delle organizzazioni (cluster, piattaforme, enti per il trasferimento di sapere e tecnologie e per la promozione dell'innovazione, altri intermediari) che, in virtù dell'articolo 4 LPR, beneficiano di aiuti finanziari per le spese d'esercizio. I risultati devono essere presentati alla SECO entro fine febbraio 2015. Essi verranno utilizzati per motivare un eventuale altro programma pluriennale e per calcolare gli aiuti finanziari a partire dal 2016.

11. Condizioni quadro e modalità di adeguamento

11.1 Modifiche delle condizioni quadro

Se nel periodo di durata del contratto le condizioni quadro dovessero cambiare in modo da renderne l'adempimento eccessivamente difficile o facile, le parti contraenti possono, di comune accordo, ridefinire l'oggetto del contratto oppure sciogliere quest'ultimo anticipatamente. Esse si impegnano a informarsi reciprocamente in merito al cambiamento delle condizioni quadro.

11.2 Ritardo nel pagamento da parte della Confederazione e del Cantone

In caso di ritardo di pagamento da parte della Confederazione o del Cantone, le parti contraenti esaminano la procedura da seguire. Se uno dei versamenti non potesse essere effettuato prima del termine del contratto, si prosegue a un prolungamento di quest'ultimo e quindi a un rinvio del pagamento degli importi assegnati.

11.3 Richiesta

Conformemente ai punti 10.4.5.1 e 11.2, per modificare il contratto deve essere presentata all'altra parte contraente una richiesta scritta e chiaramente motivata.

12. Attuazione della convenzione

12.1 Adempimento del contratto

Il contratto è considerato adempiuto da parte del Cantone se alla sua scadenza gli obiettivi menzionati al punto 6 e nell'allegato 2a sono stati pienamente raggiunti. Se il contratto non è completamente onorato, il Cantone ha diritto unicamente di ricevere contributi federali calcolati proporzionalmente alle prestazioni raggiunte. Il Cantone ha la responsabilità di utilizzare i contributi federali assegnatigli in maniera conforme agli obblighi contrattuali.

12.2 Raggiungimento mancato o parziale degli obiettivi

Se uno degli obiettivi del contratto non può essere soddisfatto secondo i criteri contenuti nell'allegato 2a o può esserlo soltanto in parte, il Cantone ha l'obbligo di comunicarlo immediatamente alla Confederazione in forma scritta e debitamente motivata. Le parti contraenti decidono di comune accordo la procedura da seguire.

12.3 Rimborso

Il Cantone ha diritto unicamente ai contributi che vengono calcolati proporzionalmente agli obiettivi raggiunti. Qualora il Cantone abbia ricevuto contributi federali che, secondo i punti 12.1 e 12.2, oltrepassano l'importo al quale ha effettivamente diritto, esso è tenuto a rimborsare le eccedenze.

13. Composizione di divergenze di opinione

13.1 Principio di cooperazione

Le parti contraenti si impegnano a risolvere, se possibile, tutte le divergenze di opinione e le controversie derivanti dal presente contratto in uno spirito di cooperazione.

13.2 Procedura di mediazione

Se non è possibile raggiungere un accordo, ognuna delle parti contraenti è libera di avviare una procedura di mediazione. Lo svolgimento di tale procedura conformemente all'allegato 3 costituisce il presupposto di un eventuale ricorso successivo alle vie legali.

13.3 Vie legali

Le vie legali sono rette dalle disposizioni generali sulla procedura amministrativa federale (cfr. in particolare l'art. 120 della legge sul Tribunale federale, RS 173.110).

14. Varie

14.1 Modifica del contratto

Per essere valide, tutte le modifiche apportate alla presente convenzione devono essere presentate in forma scritta ed essere firmate dai responsabili di entrambe le parti.

14.2 Indirizzi

Il recapito per comunicazioni legalmente valide sono gli indirizzi dei Servizi autorizzati.

15. Entrata in vigore della convenzione

Il presente contratto entra in vigore al momento della firma legalmente valida delle due parti contraenti, ma al più presto il 1° gennaio 2012.

16. Allegati

I documenti seguenti sono parte integrante del presente contratto e, in caso di contraddizioni, sono elencati nel seguente ordine di priorità:

1. Il testo del presente contratto;
2. Allegato 2:
 - 2a: obiettivi, misure, tappe fondamentali, indicatori;
 - 2b: pianificazione finanziaria 2012-2015;
3. Allegato 1: programma cantonale d'attuazione della politica regionale 2012-2015;
4. Allegato 3: procedura di mediazione.
5. Allegato 4: disposizioni per la cooperazione transfrontaliera
6. Allegato 5: pianificazione finanziaria indicativa secondo le filiere

Berna, 24 FEB. 2012

Bellinzona - 6 FEB. 2012

Dipartimento federale dell'economia
(DFE)

Dipartimento delle finanze e dell'economia



Johann N. Schneider-Ammann

Consigliere federale

Laura Sadis
Direttrice



Allegati

Allegato 1: programma cantonale d'attuazione della politica regionale 2012-2015

Allegato 2a: obiettivi, misure, tappe fondamentali, indicatori

Allegato 2b: pianificazione finanziaria 2012-2015

Allegato 3: procedura di mediazione

Allegato 4: disposizioni per la cooperazione transfrontaliera

Allegato 5: pianificazione finanziaria indicativa secondo le filiere

Destinatari

Confederazione (2 copie)

Cantone (2 copie)

ALLEGATO 3: PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Prima di ricorrere alle vie legali ordinarie, le parti contraenti avviano la procedura di mediazione prevista dal contratto.

La procedura di mediazione è diretta da tre mediatori, due dei quali nominati rispettivamente dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e dal Cantone. I due membri eletti nominano a loro volta, di comune accordo, il terzo mediatore. In caso di disaccordo in merito a tale nomina decide il capo del Dipartimento federale dell'economia (DFE). I mediatori decidono tra di loro a maggioranza semplice.

Nella procedura di mediazione i mediatori intervengono tra le parti e sottopongono loro proposte di soluzioni per le questioni controverse.

I mediatori istituiscono un regolamento interno. Esso deve essere approvato dalle parti contraenti.

I costi di mediazione, i cui fattori sono stabiliti nel regolamento interno, vengono assunti in parti uguali dal Cantone e dalla Confederazione.

Se entro sei mesi dall'avvio della procedura di mediazione le parti contraenti non hanno potuto raggiungere un accordo in merito alle questioni controverse, ognuna di esse è libera di ricorrere alle vie legali ordinarie conformemente al punto 13.3.

ALLEGATO 2a: OBIETTIVI DEL CONTRATTO, MISURE, TAPPE FONDAMENTALI, INDICATORI 2012-2015

Gli obiettivi contrassegnati con la sigla CH verranno perseguiti con contributi NPR federali e cantonali.
 Gli obiettivi contrassegnati con la sigla TI verranno perseguiti esclusivamente con contributi NPR cantonali

Obiettivi del contratto ¹⁾	Precisazione dove è possibile e opportuno	Tappe fondamentali / Indicatori dell'output ²⁾ / Valori nominali ³⁾	Indicatori dell'outcome ³⁾ / Valore nominali ³⁾	Indicatori dell'impatto ³⁾ / Valore nominale ³⁾
2012				
1	Aumento della capacità innovativa e della concorrenzialità delle PMI orientate all'esportazione	Realizzazione di iniziative che rafforzano la capacità innovativa e della concorrenzialità delle PMI cantonali	Identificazione delle opportunità di sviluppo nelle filiere e nelle regioni; coordinamento dei progetti e aumento della visibilità	Le PMI sono più competitive e mantengono e creano posti di lavoro qualificato
1.1	CH Sostegno a settori prioritari (filiere) per lo sviluppo economico cantonale	Creazione di una Film commission Ticino; Messa in rete dei servizi per la produzione, postproduzione e cinema d'animazione	Le piattaforme tematiche coordinano attivamente i progetti; Aumento del grado di visibilità delle aziende attive nella filiera	Aumento della progettualità e innovazione nella filiera dell'industria audiovisiva
		Elaborazione di un concetto di incubatore per aziende nel settore cellule staminali, della medicina rigenerativa e per aziende nel settore delle Medical Devices (Cardio centro Lugano)	Definizione degli obiettivi sul numero di aziende/iniziative che si insedieranno nell'incubatore	Una strategia per la creazione di un incubatore di aziende nella filiera dell'industria e delle scienze della vita apre delle nuove piste per la competitività delle aziende
		Assegnazione mandato per lo studio di un Centro di competenze agli Stabilmienti industriali di Bellinzona, quale prosecuzione del primo rapporto elaborato dalla SUPSI.	Identificare rischi e opportunità in merito alla creazione del Centro di competenze	
1.2	CH Trasferimento del sapere e sostegno ad iniziative trasversali a favore delle PMI:	Sostegno alle attività della piattaforma cantonale per il trasferimento delle conoscenze, delle tecnologie e per la promozione dell'imprenditorialità (mandato di prestazione AGIRE); Elaborazione di un concetto di casa dell'innovazione	La fondazione AGIRE è pienamente operativa; Il concetto di casa dell'innovazione è sviluppato	Trasferimento di conoscenze e di tecnologie; Aumento del numero di imprese innovative
		Poli di sviluppo economico e altri sistemi di sviluppo socioeconomico territorializzati; Concretizzazione del progetto di polo di sviluppo economico di Arbedo-Castione; Realizzazione di una banca dati cantonale relativa alle possibilità d'insediamento	Mappatura delle aree attrattive per l'insediamento di imprese ad alto valore aggiunto	Numero di nuove aziende insediate in Ticino: 8
		Follow up studio sulle opportunità di sviluppo economico derivanti dalla messa in esercizio di Alptransit; Rapporto contenente indirizzi e misure sul piano strategico per promuovere l'economia, valorizzando i potenziali e mitigando i rischi		Identificazione delle opportunità di sviluppo economico derivanti dalla messa in esercizio di Alptransit
		Approfondimento di altre tematiche rilevanti per lo sviluppo economico: supporto all'internazionalizzazione; sviluppo di un marchio territoriale	Proposte concrete in merito ad altre tematiche rilevanti per lo sviluppo economico	Aumento della capacità competitiva delle PMI; Attrazione di investimenti
1.3	CH Migliorare lo sfruttamento delle risorse naturali	La piattaforma tematica della filiera "agroalimentare" coordina attivamente i progetti in questo ambito; supporto alla creazione di un centro di competenze in materia di prodotti agroalimentari; approfondimento concetto di rete del terroir	Realizzazione di un centro di competenza del prodotto agroalimentare; Identificazione di rischi e opportunità in merito alla creazione di una rete del terroir	Numero di ristoranti che promuovono il consumo di prodotti delle diverse filiere agroalimentari regionali e locali superiore a 100

KL5, 29.2.2012

Obiettivi del contratto ¹⁾ Precisione dove è possibile e opportuno	Tappo fondamentali / Indicatori dell'output ²⁾ / Valori nominali ³⁾	Indicatori dell'outcome ²⁾ / Valore nominale ³⁾	Indicatori dell'impatto ²⁾ / Valore nominale ³⁾
TI	La piattaforma tematica della filiera "bosco-legno" coordina attivamente i progetti in questo ambito: - sostegno al completamento del progetto pilota Locarno-Ovest; - Un progetto di gestione integrata delle proprietà boschive; - un progetto di collaborazione interaziendale.	Un progetto di gestione integrata delle proprietà boschive; un progetto di collaborazione interaziendale	Aumento del volume lavorato
2	Riposizionamento e rafforzamento del turismo cantonale	Realizzazione di iniziative che rafforzano il settore turistico	Il settore turistico recupera in concorrenzialità e propositività per quanto riguarda i prodotti, il marketing, la vendita e l'organizzazione
2.1	CH Stimolazione della qualità, dell'innovazione e della collaborazione	Il progetto di carta turistica è realizzato Numero di carte vendute (10'000); Altri progetti progetti in via di conclusione	Migliorare la qualità dell'offerta turistica
2.2	TI Perfezionamento della struttura organizzativa, del funzionamento e del finanziamento del settore turistico (revisione L-Tur).	Il gruppo tecnico elabora proposte concrete; Finalizzazione rapporto finale e completamento di una presentazione PPT per la disseminazione del concetto (analisi, modelli per il Ticino, conseguenze per la nuova legge e per misure affiancanti); Messa in consultazione di nuovi modelli organizzativi turistici; Costituzione di un gruppo strategico	Basi decisionali per la revisione L-Tur
2.3	CH Valorizzazione d'itinerari turistici cantonali	Entrata in funzione di un responsabile a livello cantonale della realizzazione e promozione di itinerari turistici-culturali; Una via realizzata	La creazione del prodotto e della rete di vendita per gli itinerari turistici cantonali permette di aumentare la concorrenzialità
2.4	TI Filiera salute e benessere	Creazione di pacchetti salute. Sostegno a progetto pilota nell'ambito della messa in rete di strutture alberghiere e sanitarie nel Locarnese. Almeno un pacchetto salute realizzato e promosso	Migliorare la qualità dell'offerta turistica; Messa in rete dei servizi; Aumento della progettualità nella filiera della salute e del benessere
3	Aumento della conoscenza, formazione e monitoraggio delle politiche di sviluppo economico	Dati e rapporti sono a disposizione per effettuare delle scelte strategiche in materia di sviluppo economico	La strategia di sviluppo cantonale è aggiornata in base alle indicazioni delle attività di analisi, valutazione e monitoraggio
3.1	TI Aumento della qualità dati e analisi sulla competitività territoriale	Miglioramento dei dati necessari ad analisi e statistiche Integrazione dati turistici con il sistema della polizia; Statistica sul paraalberghiero	Aumento della conoscenza dei settori (filiera) rilevanti per lo sviluppo economico cantonale; Aumento della qualità dei dati
3.2	TI Consolidamento attività di monitoraggio e degli osservatori operativi	Gli osservatori O-Pol e O-Tur sono pienamente operativi	Disponibilità di buone base statistiche
3.3	TI Sostegno ad attività di formazione in ambito turistico	Rapporti pubblicati da O-Pol e O-Tur Elaborazione di offerte formative per aumentare la qualità nel settore turistico Almeno un corso formativo nel campo turistico Numero di corsi organizzati grazie alla politica regionale	Aumento della qualità dell'offerta turistica
4	Collaborazioni intercantionali e transfrontaliere	Il Cantone Ticino si fa promotore di una politica di apertura verso altri cantoni e l'area insubrica	Aumento delle collaborazioni sovra-cantonali

ks, 29.2.2012

Obiettivi del contratto ¹⁾ / Precisione dove è possibile e opportuno	Tappe fondamentali / Indicatori dell'output ²⁾ / Valori nominali ³⁾	Indicatori dell'outcome ²⁾ / Valore nominale ³⁾	Indicatori dell'impatto ²⁾ / Valore nominale ³⁾
4.1 CH Collaborazione con i Grigioni	Ricerca del consenso e definizione del concetto attuazione. Progetti di collaborazione intercantonale	Aumento della collaborazione Ticino-Grigioni	Sviluppo intercantonale aree strategiche; Promozione dell'innovazione, ricerca, formazione e trasferimento di tecnologia e conoscenze; Promozione di un turismo sostenibile Strutturazione delle potenzialità della regione del Gottardo
4.2 CH Programma San Gottardo	Partecipazione al programma San Gottardo Numero di progetti		Aumento della competitività delle PMI. Miglioramento della qualità dell'offerta turistica
4.3 CH Interreg	Partecipazione al Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 Progetti presentati nel bando 2012		
5 Governance	Gestione professionale in materia di sviluppo regionale presente in tutte le regioni	I manager regionali diventano dei partner del cantone per l'attuazione di iniziative che contribuiscono a rafforzare la concorrenzialità del territorio	
5.1 CH Sostegno al management regionale	I manager regionali sono pienamente operativi	I manager regionali sono partner competenti del Cantone nell'attuazione della NPR e interlocutori esperti per i promotori di progetti	
5.2 TI Zone a basso potenziale	Il progetto pilota Onsernone viene riattivato Coordinamento con politiche settoriali Accompagnamento professionale Portare a termine il progetto pilota Onsernone; Numero di progetti realizzati	Le conclusioni del progetto pilota Onsernone possono aiutare altre regioni a basso potenziale	
(Aggiornamento con il rapporto annuale 2012)			
2013			
1 CH Aumento della capacità innovativa e della concorrenzialità delle PMI orientate all'esportazione	Realizzazione di iniziative che rafforzano la capacità innovativa e della concorrenzialità delle PMI cantonali		Le PMI sono più competitive e mantengono e creano posti di lavoro qualificato
2 CH Riposizionamento e rafforzamento del turismo cantonale	Realizzazione di iniziative che rafforzano il settore turistico		Il settore turistico recupera in concorrenzialità e propositività per quanto riguarda i prodotti, il marketing, la vendita e l'organizzazione
3 TI Aumento della conoscenza, formazione e monitoraggio delle politiche di sviluppo economico	Dati e rapporti sono a disposizione per effettuare delle scelte strategiche in materia di sviluppo economico La strategia di sviluppo cantonale è aggiornata in base alle indicazioni delle attività di analisi, valutazione e monitoraggio		
4 CH Collaborazioni intercantionali e transfrontaliere	Il Cantone Ticino si fa parte attiva di una politica di apertura verso altri cantoni e farea insubrica		
5 CH Governance	Gestione professionale in materia di sviluppo regionale presente in tutte le regioni	I manager regionali diventano dei partner del cantone per l'attuazione di iniziative che contribuiscono a rafforzare la concorrenzialità del territorio	
(Aggiornamento con il rapporto annuale 2013)			
2014			
1 CH Aumento della capacità innovativa e della concorrenzialità delle PMI orientate all'esportazione	Realizzazione di iniziative che rafforzano la capacità innovativa e della concorrenzialità delle PMI cantonali		Le PMI sono più competitive e mantengono e creano posti di lavoro qualificato
2 CH Riposizionamento e rafforzamento del turismo cantonale	Realizzazione di iniziative che rafforzano il settore turistico e nuova organizzazione turistica		Il settore turistico recupera in concorrenzialità e propositività per quanto riguarda i prodotti, il marketing, la vendita e l'organizzazione. Nuova legge sul turismo
3 TI Aumento della conoscenza, formazione e monitoraggio delle politiche di sviluppo economico	Dati e rapporti sono a disposizione per effettuare delle scelte strategiche in materia di sviluppo economico	La strategia di sviluppo cantonale è aggiornata in base alle indicazioni delle attività di analisi, valutazione e monitoraggio	

KLS 29.2.2012

Obiettivi del contratto ¹⁾ / Precisione dove è possibile e opportuno	Tappe fondamentali / Indicatori dell'output ²⁾ / Valori nominali ³⁾	Indicatori dell'outcome ²⁾ / Valore nominale ³⁾	Indicatori dell'impatto ³⁾ / Valore nominale ³⁾
4 CH Collaborazioni intercantionali e transfrontaliere	Il Cantone Ticino si fa parte attiva di una politica di apertura verso altri cantoni e l'area insubrica Gestione professionale in materia di sviluppo regionale presente in tutte le regioni	Aumento delle collaborazioni sovracantonali I manager regionali diventano dei partner del cantone per l'attuazione di iniziative che contribuiscono a rafforzare la concorrenzialità del territorio	
5 CH Governance			
2015			
1 CH Aumento della capacità innovativa e della concorrenzialità delle PMI orientate all'esportazione	Realizzazione di iniziative che rafforzano la capacità innovativa e della concorrenzialità delle PMI cantonali Realizzazione di iniziative che rafforzano il settore turistico	(Aggiornamento con il rapporto annuale 2014 / Rapporto finale) Le PMI sono più competitive e mantengono e creano posti di lavoro qualificato	Il settore turistico recupera in concorrenzialità e propositività per quanto riguarda i prodotti, il marketing, la vendita e l'organizzazione
2 CH Riposizionamento e rafforzamento del turismo cantonale			
3 TI Aumento della conoscenza, formazione e monitoraggio delle politiche di sviluppo economico	Dati e rapporti sono a disposizione per effettuare delle scelte strategiche in materia di sviluppo economico Il Cantone Ticino si fa parte attiva di una politica di apertura verso altri cantoni e l'area insubrica Gestione professionale in materia di sviluppo regionale presente in tutte le regioni	La strategia di sviluppo cantonale è aggiornata in base alle indicazioni delle attività di analisi, valutazione e monitoraggio Aumento delle collaborazioni sovracantonali I manager regionali diventano dei partner del cantone per l'attuazione di iniziative che contribuiscono a rafforzare la concorrenzialità del territorio	
4 CH Collaborazioni intercantionali e transfrontaliere			
5 CH Governance			

kls, 23.2.2012

ALLEGATO 2b: Pianificazione finanziaria 2012-15
In CHF

Obiettivi del contributo	Contributi a fondo perduto per la parte cantonale del programma (Art. 4-5)			Contributi a fondo perduto per la parte sovvcantonale del programma (Art. 4-6)			Contributi a fondo perduto per la parte transfrontaliera del programma (INTERREG), 2012-2015 (il budget Interreg 2014-2015 sarà negoziato nel 2013)			Mutui (Art. 7)		
	Confederazione	Cantone ¹⁾	Terzi ²⁾	Confederazione	Cantone ¹⁾	Terzi ²⁾	Confederazione	Cantone ³⁾	Terzi ²⁾	Confederazione	Cantone ³⁾	Terzi ²⁾
1 CH Aumento della capacità innovativa e della concorrenzialità delle PMI orientate all'exportazione	1'000'000	2'500'000	3'500'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 CH Riposizionamento e rafforzamento del turismo cantonale	600'000	2'000'000	2'600'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 TI Aumento della conoscenza, formazione e monitoraggio delle politiche di sviluppo economico	400'000	400'000	800'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 CH Collaborazioni intercantionali e transfrontaliere	300'000	425'000	725'000	0	855'000	0	830'000	500'000	2'165'000	0	0	0
5 CH Governance	1'300'000	5'225'000	6'525'000	0	855'000	0	850'000	500'000	2'165'000	0	0	0
Totale 2012	1'900'000	7'225'000	9'125'000	0	855'000	0	830'000	500'000	2'165'000	0	0	0
1 CH Aumento della capacità innovativa e della concorrenzialità delle PMI orientate all'exportazione	1'000'000	2'500'000	3'500'000	0	0	0	0	0	0	500'000	0	500'000
2 CH Riposizionamento e rafforzamento del turismo cantonale	600'000	2'000'000	2'600'000	0	0	0	0	0	0	1'000'000	0	1'000'000
3 TI Aumento della conoscenza, formazione e monitoraggio delle politiche di sviluppo economico	300'000	300'000	600'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 CH Collaborazioni intercantionali e transfrontaliere	300'000	425'000	725'000	0	855'000	0	830'000	500'000	2'165'000	0	0	0
5 CH Governance	1'300'000	5'225'000	6'525'000	0	855'000	0	830'000	500'000	2'165'000	0	0	0
Totale 2014	1'900'000	7'225'000	9'125'000	0	855'000	0	830'000	500'000	2'165'000	500'000	0	500'000
1 CH Aumento della capacità innovativa e della concorrenzialità delle PMI orientate all'exportazione	1'000'000	2'500'000	3'500'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 CH Riposizionamento e rafforzamento del turismo cantonale	500'000	1'800'000	2'300'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 TI Aumento della conoscenza, formazione e monitoraggio delle politiche di sviluppo economico	300'000	300'000	600'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 CH Collaborazioni intercantionali e transfrontaliere	300'000	425'000	725'000	0	855'000	0	830'000	500'000	2'165'000	0	0	0
5 CH Governance	1'300'000	5'225'000	6'525'000	0	855'000	0	830'000	500'000	2'165'000	0	0	0
Totale 2015	1'900'000	7'225'000	9'125'000	0	855'000	0	830'000	500'000	2'165'000	0	0	0
Totale 2012-2015	7'600'000	30'580'000	38'180'000	0	3'420'000	0	3'720'000	1'900'000	4'330'000	500'000	0	5'000'000

Riassunto

Pianificazione secondo gli obiettivi 2012-15	Contributi a fondo perduto (Art. 4-5)			Mutui (Art. 7)			TOTALI COMPLESSIVI		
	Confederazione	Cantone ¹⁾	Terzi ²⁾	Confederazione	Cantone ³⁾	Terzi ²⁾	Confederazione	Cantone ³⁾	Terzi ²⁾
1 CH Aumento della capacità innovativa e della concorrenzialità delle PMI orientate all'exportazione	4'000'000	9'700'000	13'700'000	500'000	2'000'000	2'500'000	4'500'000	11'700'000	16'200'000
2 CH Riposizionamento e rafforzamento del turismo cantonale	2'300'000	7'800'000	10'100'000	0	0	0	2'300'000	7'800'000	10'100'000
3 TI Aumento della conoscenza, formazione e monitoraggio delle politiche di sviluppo economico	0	1'300'000	1'300'000	0	0	0	0	1'300'000	1'300'000
4 CH Collaborazioni intercantionali e transfrontaliere	4'839'000	4'120'000	8'959'000	0	0	0	4'839'000	4'120'000	8'959'000
5 CH Governance	1'200'000	1'700'000	2'900'000	0	0	0	1'200'000	1'700'000	2'900'000
Totale	12'338'000	25'000'000	37'359'000	500'000	2'000'000	2'500'000	12'839'000	27'620'000	39'259'000

La legge sui sussidi (art. 23 cpv. 2) prescrive che il pagamento finale ammonti a circa il 20% dell'importo complessivo.

Occorre tenere conto del fatto che i versamenti ai promotori dei progetti saranno in parte effettuati dopo il 2015.

La partecipazione finanziaria del Cantone a livello di programma deve essere almeno equivalente a quella della Confederazione.

I fondi federali devono essere utilizzati esclusivamente per realizzare progetti conformi alla NIPR.

La partecipazione finanziaria del Cantone a livello del programma operativo deve essere almeno equivalente a quella della Confederazione.

La quota dei fondi di terzi non dovrebbe essere inferiore a un valore minimo stabilito dal Cantone. I terzi possono essere istituzioni pubbliche (p. es. Comuni) o privati (p. es. imprenditori).

Per la promozione di cui all'articolo 7 della legge federale sulla politica regionale il Cantone deve partecipare in parte almeno uguale a livello di progetto.

15, 29.2.2012